

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO” PER LE
FIGURE PROFESSIONALI DI CUI AL VIGENTE C.C.N.L. SANITÀ PUBBLICA
PERSONALE NON MEDICO,- CIG**

TRA

La ASL di scarsa., con sede legale in _____ P. IVA 09740180014, in
persona del _____, _____ (nel seguito per brevità anche “**ASL**)

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ =, iscritta al
Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente
atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta
poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ =, iscritta al
Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente
atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua
qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre
alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale
sociale Euro _____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____,
domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede
legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ =, iscritta al Registro delle Imprese di
_____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta
mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott.
_____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

a) La ASL , con _____ del _____ , ha indetto una procedura aperta ai ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. h), 142 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, in conformità alla direttiva europea (28° considerando, art. 10 e l'art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE), finalizzata alla conclusione, ai sensi dell'art. 54, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , di n. 1 accordo quadro per l'appalto del Servizio di somministrazione Lavoro temporaneo” per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Sanità Pubblica personale non Medico, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

b) con _____ del _____ , la ASL. ha disposto l'aggiudicazione definitiva del Lotto / sub lotto _____ alla società _____ ;

c) il Fornitore aggiudicatario del presente ACCORDO QUADRO ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive per un importo:

di Euro _____ , polizza n. _____

rilasciate da _____ , a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale dell' ACCORDO QUADRO.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non allegati: Capitolato Tecnico Prestazionale ed allegati, Offerta del Fornitore, Cauzione definitiva, coperture assicurative e DUVRI Preliminare.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. IL presente ACCORDO QUADRO ha per oggetto il Servizio di somministrazione Lavoro temporaneo” per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Sanità Pubblica personale non Medico,

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti del soggetto di cui al comma 1, a prestare il Servizio di somministrazione Lavoro temporaneo” per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Sanità Pubblica personale non Medico,), sino alla concorrenza dell'importo massimo di € _____.

3. Il valore massimo di cui al precedente comma 2 dell' accordo quadro esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dall'Amministrazione..

4. La ASL di Pescara si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente ACCORDO QUADRO e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

6. La stipula del presente ACCORDO QUADRO non vincola in alcun modo l a ASL di Pescara all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

L' ACCORDO QUADRO avrà durata sino a tutto il _____, a decorrere dal _____, durante i quali potranno essere emessi gli Ordinativi di Fornitura..

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell'accordo quadro a:

- a) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nell' ACCORDO QUADRO, ivi compresi gli Allegati, e negli atti negoziali.
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla ASL di Pescara., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nell' ACCORDO QUADRO e nel Capitolato Tecnico Prestazionale;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla ASL di Pescara;
- f) comunicare tempestivamente alle ASL di Pescara, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'ACCORDO QUADRO, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di seguito indicate.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalla ASL di Pescara per la prestazione dei servizi sono indicati nell'Offerta Economica.

2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza massima trimestrale, a seguito di verifica di conformità positiva e saranno corrisposti dalla ASL di Pescara secondo la normativa vigente e previo accertamento della prestazione effettuate.

I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.

3. Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente ACCORDO QUADRO saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso _____, IBAN _____.

Le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono:

_____ CF: _____;

_____ CF: _____.

4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui al comma 3 per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 7 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o difformi rispetto alle prescrizioni indicate e/o errati, SCR- Piemonte S.p.A., potrà applicare penalità secondo quanto indicato nel Capitolato.

ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED

APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al

Fornitore per iscritto dalla ASL di Pescara.

2. In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL di Pescara entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi o entro 24 ore in caso di particolare gravità, dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. La ASL di Pescara potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La ASL di Pescara potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente ACCORDO QUADRO non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella ACCORDO QUADRO e nel Capitolato Tecnico Prestazionale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 9 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della ASL di Pescara. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dall' ACCORDO QUADRO.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto La ASL di Pescara. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti della ASL di Pescara. a far data dall'attivazione dell'accordo quadro, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla sottoscrizione dell'accordo quadro.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell' ACCORDO QUADRO, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della ASL di Pescara verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in

ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla ASL di Pescara A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta dalla ASL di Pescara.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ASL di Pescara.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la ASL di Pescara ha facoltà di dichiarare risolta la ACCORDO QUADRO fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato inoltre idonee coperture assicurative, per le garanzie individuate nel Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell' ACCORDO QUADRO e dei singoli Contratti di Fornitura.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto , ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo

contrattuale;

- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni

affidate;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino

positivi;

- ingiustificata sospensione del servizio;

- subappalto non autorizzato;

- cessione di tutto o parte del contratto;

- fallimento o altre procedure concorsuali;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti

dai vigenti contratti collettivi;

- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,

eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il

termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta

da parte di ASL di Pescara.

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, l' ACCORDO QUADRO è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della ASL di Pescara.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della ASL di Pescara sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 180 (centottanta) giorni oltre la Data di Avvio del Servizio, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata dalla ASL di

Pescara.

4. In tutti i casi di risoluzione dell' ACCORDO QUADRO e/o del/i contratto/i di servizio, la ASL di Pescara avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di servizio risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della ASL di Pescara al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla ASL di Pescara previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la ASL di Pescara non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione la ASL di Pescara si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 11 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.

OVVERO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la ACCORDO QUADRO ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la ASL di Pescara, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di servizio e l' ACCORDO QUADRO.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti

all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sig./dott. _____, Responsabile del servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente ACCORDO QUADRO, è il referente responsabile nei confronti della ASL di Pescara per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La ASL di Pescara indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), nella persona di _____ il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di servizio nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di servizio, dovrà inviare al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed

alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, per completare le informazioni sui rischi specifici contenute nel DUVRI Preliminare.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente ACCORDO QUADRO sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. La ASL di Pescara tratta i dati relativi all' ACCORDO QUADRO e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione dell' ACCORDO QUADRO medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ASL di Pescara, acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore generale della ASL di Pescara, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dal presente ACCORDO QUADRO, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente ACCORDO QUADRO e relativi allegati.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente ACCORDO QUADRO è di competenza esclusiva del Foro di Pescara.

ART. 20 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del ACCORDO QUADRO non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'accordo quadro da parte di ASL di Pescara e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASL PESCARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, e 22

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.